

ART. 7 - PERMESSI SINDACALI

1. I membri della RSU hanno diritto a permessi retribuiti giornalieri ed orari per l'espletamento del proprio mandato.
2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
3. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al D.S. dalla RSU, per la quota di propria spettanza, almeno 72 ore prima dell'utilizzo.
4. Il personale docente non può usufruire di permessi sindacali nelle ore in cui è impegnato in attività di scrutini o esami.